



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 4 novembre 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bolzano
V. Lancia, 8/a
39100 BOLZANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 66/2020 Incompatibilità-Accertamento- Richiesta consegna copia dei bilanci e tutela della privacy.

Con il quesito formulato lo scorso 25 maggio l'Ordine chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'accertamento della possibile sussistenza di una causa di incompatibilità in capo a un iscritto che risulta essere socio accomandatario di una Sas che ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività immobiliare (definita compatibile con la professione). Si precisa che è stato chiesto all'interessato di fornire documentazione contabile (bilanci relativi all'ultimo quinquennio di attività) che possa comprovare che, per il tramite della sas, non venga esercitata alcuna attività imprenditoriale. Si chiede di sapere se, laddove l'iscritto si sia rifiutato di fornire tale documentazione invocando il rispetto della propria privacy e abbia (auto)dichiarato di non esercitare, direttamente o indirettamente, attività di impresa per il tramite di tale società, sia consentito all'Ordine di esigere dal professionista copia dei suddetti bilanci ovvero se ciò sia lesivo della tutela della privacy dell'iscritto.

Sulla questione sollevata si osserva quanto segue.

Si osserva preliminarmente che, come già evidenziato nell'informativa CNDCEC n. 50/2017, il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto a chiarire esclusivamente questioni di carattere generale in riferimento all'interpretazione delle norme dell'Ordinamento professionale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali alla luce delle disposizioni di legge nonché alla luce degli orientamenti interpretativi eventualmente forniti in materia.

Come noto, l'Ordine, nell'ambito dell'attività di tenuta dell'albo e di vigilanza sui propri iscritti, è competente all'accertamento della sussistenza di situazioni di incompatibilità, in quanto circostanze che fanno venire meno il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento dell'iscrizione nell'albo professionale. Sotto il profilo operativo, l'accertamento di tali situazioni viene realizzato attraverso le opportune verifiche periodiche (disposte ai sensi degli artt. 12, 34 e 36 del D.Lgs. 28

giugno 2005, n. 139) che possono condurre finanche all'avvio di un apposito procedimento amministrativo¹ per l'accertamento di una eventuale condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione.

Posto dunque che rientra nella competenza dell'Ordine l'effettuazione di tali controlli, l'ordinamento professionale non disciplina espressamente le modalità operative di effettuazione degli stessi; si rende pertanto necessario richiamare sinteticamente le norme generali in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e di controlli. In particolare, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 l'Ordine è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli iscritti ai sensi degli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) del medesimo provvedimento. Le modalità operative di effettuazione dei suddetti controlli (siano essi a campione ovvero puntuali) sono disciplinate dall'art. 43 del DPR n. 445/2000: al fine di accertare la veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive è possibile effettuare la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedere conferma scritta a quest'ultima circa la corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con le risultanze dei registri detenuti dalla stessa. In altri termini, L'Ordine non può richiedere agli iscritti la produzione dei documenti che sono già in possesso di altra Pubblica Amministrazione, potendo direttamente rivolgersi a questa per le opportune verifiche.

Ora, con riferimento ai bilanci delle società, si deve osservare che tale documentazione è disponibile e consultabile presso le Camere di Commercio solo per quanto riguarda le società di capitali; diversamente, il bilancio di una società di persone (come la sas), non tenuta al suo deposito, è una documentazione non reperibile in alcun pubblico registro. Pertanto, qualora l'Ordine, dopo aver richiesto il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, avesse necessità di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'iscritto attraverso l'esame dei bilanci della società di persone di cui questi è socio, non potrà effettuare tale controllo attraverso la consultazione dei pubblici registri camerali². In altri termini, nel caso in cui i dati e informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano verificabili unicamente presso un soggetto privato, la procedura di controllo non potrà essere condotta ai sensi del citato DPR n. 445/2000. Nondimeno, in tali casi, l'Ordine, citando gli obblighi di verifica ivi previsti (obblighi che questi, evidentemente, è tenuto ad adempiere), potrà chiedere il documento originale contenente le informazioni utili ai fini di accertare l'eventuale situazione di incompatibilità direttamente al soggetto privato che lo detiene, a conferma di quanto attestato dall'iscritto nella dichiarazione sostitutiva; laddove sia lo stesso dichiarante a detenere la suddetta documentazione l'Ordine potrà richiedere a questi di produrlo, a conferma di quanto attestato. Tale richiesta dovrà, in ogni caso, essere:

- riferita a documentazione direttamente pertinente alle informazioni oggetto di verifica da parte dell'ordine nell'ambito dello svolgimento della sua attività istituzionale di controllo nonché
- effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni in tema di privacy.

A tal ultimo riguardo, nell'evidenziare che compete esclusivamente all'Ordine di valutare se la richiesta di esibizione di bilanci di una sas leda o meno la riservatezza dell'iscritto che ne sia socio, si forniscono di seguito alcune osservazioni generali sul tema.

In diversi pareri³ il Garante della privacy ha chiarito che la tutela della riservatezza opera nei confronti delle sole persone fisiche e non anche di quelle giuridiche⁴. Come precisato, l'unica tutela della riservatezza per la società e le altre persone giuridiche emerge nelle situazioni in cui la rivelazione di

¹ Tale procedimento, conforme ai principi e norme della legge n. 241/1990 è disciplinato, nel dettaglio, dal provv. Dir. Gen. Affari giust. Civ del luglio 2003.

² Le Camere di Commercio italiane hanno realizzato un sito internet accessibile solo alle amministrazioni pubbliche denominato "VerifichePA" (<https://verifichepa.infocamere.it/vepa/>) che consente alle PA di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

³ Provv. n. 49 del 9 febbraio 2017 e 58 del 16 febbraio 2017.

⁴ Vd in tal senso parere n. 58/2017 in cui è stato evidenziato che "... per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Si ricorda, pertanto, che le informazioni riferite a persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano in tale nozione..."

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3


atti e documenti potrebbe ledere gli interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Ciò detto, ci si potrebbe chiedere se tale indicazione possa riferirsi oltre che alle società di capitali (dotate, per legge, di personalità giuridica distinta da quella dei soci) anche alle società di persone (tra le quali si annoverano le sas) che, seppur dotate di autonomia patrimoniale, non hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci. Sul punto si evidenzia che, per consolidata e costante giurisprudenza⁵, anche le società di persone, sebbene prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali anche gli studi associati, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna, etc.) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. A conferma di ciò appare soccorrere anche la circostanza che il Garante, nei citati pareri, fa riferimento a "*persone giuridiche, enti e associazioni*", con una formulazione ampia che appare ricomprendere la generalità dei fenomeni aggregativi e non solo quelli dotati di personalità giuridica.

In ogni caso il garante in passato ha evidenziato⁶ che i dati riguardanti i debiti o i crediti di società e imprese "*rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche*" e, come tali, la loro divulgazione può avvenire senza il consenso degli interessati.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



⁵ Vd. Cass, sent. n. 8853/2007; sent. n. 17683/2010; sent. n. 15694/2011.

⁶ La decisione del Garante è stata commentata nella Newsletter 4 - 10 settembre 2000 pubblicata sul sito istituzionale dell'autorità (www.garanteprivacy.it).